

PENALE

31/12/2024

Nuove modifiche per il processo penale telematico

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304, il Regolamento n. 206/2024, che modifica i termini del deposito degli atti previsti dalla cd. Riforma Cartabia sul processo penale telematico.

di La Redazione

Il provvedimento, firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce una **disciplina transitoria** che proroga – in successive fasi temporali – il regime del “**doppio binario**” (analogico e telematico) per il deposito degli atti dei soggetti “interni” ed “esterni” negli uffici giudiziari penali.

Di seguito si riportano le principali modifiche apportate dal Regolamento.

A decorrere **dal 1° gennaio 2025**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Sino al 31 dicembre 2025, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. può avere luogo **anche con modalità non telematiche**.

Fino al 31 marzo 2025 può avere luogo anche con **modalità non telematiche** l'**iscrizione** da parte dei soggetti abilitati interni **delle notizie di reato** di cui all'art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di Cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

Fino al 31 dicembre 2026, in tali uffici il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo **anche con modalità telematiche**. Fino alla medesima data, negli uffici giudiziari penali indicati il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

Infine, rimane consentito ai difensori il **deposito mediante posta elettronica certificata** come disciplinato dall'articolo 87-*bis* d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Le modifiche entrano in vigore a partire **dal 30 dicembre 2024**.

Allegati

Decreto 27 dicembre 2024, n. 206; in G.U. del 30 dicembre 2024, n. 304